



Disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Boch

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 4/2003, del contratto di affitto della Malga Boch, situata sul Monte Spinale nel comune di Tre Ville (TN), C.C. Ragoli II, di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, di seguito indicata anche solo come "Comunità".

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture, secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

art. 2 – Condizioni igienico-sanitarie

L'affittuario si impegna a:

- rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia Autonoma di Trento approvate annualmente dalla Giunta Provinciale;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive contagiose;
- rispettare l'obbligo di non accettare in malga animali sprovvisti dei certificati di sanità e vaccinazioni normativamente previsti;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, denunciare immediatamente il fatto all'Autorità Sanitaria e prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;
- attenersi ad ogni altra disposizione dell'Autorità Sanitaria competente.

L'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la Comunità nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Nel caso di decesso di capi, l'affittuario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, nel rispetto delle norme e delle procedure di legge vigenti.

art. 3 – Manutenzioni ordinarie (interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, saranno a carico dell'affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

All'affittuario competeranno pure le opere di manutenzione dei pascoli, la cui tipologia, quantità e localizzazione sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale annuale di consegna della malga.

La Comunità ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della Comunità, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito sarà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla Comunità. In difetto, fatta salva

Comunità delle Regole di Spinale e Manez – c.f. 00324520220, p.i.v.a. 00159040229

Via Roma n. 19, Frazione Ragoli, 38095 Tre Ville (TN)

tel. 0465/322433 – e-mail info@regolespinalemanez.it – p.e.c. regolespinalemanez@pec.it



la facoltà di revoca del contratto, la Comunità realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso, l'affittuario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga, la Comunità potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo alla Comunità in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario saranno a carico dello stesso.

art. 4 – Migliorie (interventi di miglioramento)

L'affittuario non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa, agli edifici della malga, compresi gli infissi e gli impianti ivi presenti, senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche ed innovazioni che saranno eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno all'affittuario.

Per le migliorie realizzate dall'affittuario senza autorizzazione della Comunità, a semplice richiesta della stessa, l'affittuario avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

La Comunità ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo all'affittuario, anche qualora gli stessi si protrarranno oltre i venti giorni, derogando espressamente a quanto previsto dall'art. 1584 del Codice Civile.

Nel caso di allargamenti del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – ad opera dell'affittuario – tramite apposita recinzione, al fine di garantire l'ideale sviluppo del cotico erboso.

art. 5 – Oneri generali a carico dell'affittuario

Durante la stagione di alpeggio, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali della Comunità.

L'affittuario o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno, inoltre, essere provvisti di tutte le licenze e i permessi previsti dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività di alpeggio, l'affittuario dovrà applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, ed assicurative vigenti. Specificamente, l'affittuario dovrà provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) "effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza".

L'affittuario risponderà delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare.

Qualunque danneggiamento o malfunzionamento di impianti la cui riparazione non sia di competenza dell'affittuario andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla Comunità.

L'affittuario si impegna ad avvisare immediatamente la Comunità ed i competenti organi comunali per eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane, etc.) adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti idonei ad evitare danni a cose e/o persone.

art. 6 – Oneri particolari a carico dell'affittuario

Nella conduzione della malga, l'affittuario si impegna ad osservare quanto segue.

- a) Il bestiame monticato dovrà essere registrato nell'apposito "registro di monticazione".
- b) I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria e per l'attuazione delle strategie di prevenzione e difesa dagli attacchi dei grandi carnivori, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno e alla protezione del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. I cani saranno impiegati sotto la responsabilità

dell'affittuario, che adotta le opportune cautele affinché non costituiscano un pericolo per le persone e la fauna. Gli stessi dovranno sempre essere custoditi.

- c) La legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della Comunità e presentazione della denuncia di taglio, se necessario, all'autorità competente. Non sarà possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa dovrà essere conservata per i bisogni della stagione monticataria successiva.
- d) Gli spazi esterni delle strutture della malga dovranno essere mantenuti decorosamente in ordine e puliti da rifiuti ed erbe infestanti.
- e) Gli abbeveratoi per il bestiame dovranno essere puliti all'inizio ed al termine di ciascuna stagione di alpeggio, avendo cura di mantenerli in buono stato di efficienza e provvedendo prontamente alla riparazione di eventuali perdite e/o malfunzionamenti.
- f) Le recinzioni fisse, le staccionate ed i cancelli di chiusura dovranno essere mantenuti in buono stato di efficienza. Le recinzioni mobili installate al pascolo (ad esempio tipo filo pastore) dovranno essere opportunamente rimosse al termine di ciascuna stagione di alpeggio.
- g) L'affittuario dovrà segnalare il perimetro della malga, apponendo lungo le strade di accesso aperte al traffico i cartelli che saranno forniti dalla Comunità, riportanti l'avvertenza della presenza di animali al pascolo.
- h) In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, l'affittuario si impegna ad arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, ad effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso alla malga e ai pascoli, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture, a provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.
- i) L'affittuario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e a realizzare tutte le attività specificamente indicate nel contratto di affitto, nel presente disciplinare e nel rispettivo verbale di carico della malga, redatto annualmente secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente disciplinare.

art. 7 – Oneri a carico della Comunità

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la Comunità è tenuta a realizzare i miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con l'affittuario.

art. 8 – Occupazione del pascolo da parte della Comunità

Per occupazioni del terreno pascolivo da parte della Comunità superiori ad 1 ettaro, il canone di affitto sarà diminuito di 100,00 €/ettaro per la sola superficie eccedente il primo ettaro.

Peraltro, tale diminuzione del canone non sarà effettuata qualora l'occupazione del pascolo avvenisse per le operazioni connesse al taglio del legname, ivi incluso il suo accatastamento e l'accumulo delle ramaglie e delle ceppaie nonché l'eventuale divieto di pascolo conseguente all'espletamento delle operazioni forestali.

TITOLO II – ASPETTI TECNICI

art. 9 – Generalità

L'affittuario si impegna a gestire correttamente la malga secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli nonché nel "Manuale di gestione di Malga Boch" allegato al contratto di affitto quale parte integrante e sostanziale (si evidenzia che la consistenza dell'unità pascoliva della malga riportata in tale allegato, redatto nel 2020, non corrisponde a quelle attuale in quanto è stata modificata nel 2023 dalla Provincia Autonoma di Trento).

La conduzione tecnica dell'alpeggio dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2. "Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento e dalle relative disposizioni attuative.

art. 10 – Gestione degli animali al pascolo

Nella conduzione della malga, l'affittuario si impegna ad osservare quanto segue.

- a) Tutta la superficie del pascolo dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile definita nel contratto di affitto. Per ogni stagione monticatoria, la superficie pascolabile dovrà essere percorsa per intero almeno una volta nelle stazioni più magre e almeno due volte nelle stazioni più fertili. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali, l'affittuario si impegna a praticare lo sfalcio di pulizia e l'eventuale asportazione dei residui.
- b) Per le vacche dal latte in produzione, è da considerarsi buona pratica l'adozione del pascolamento turnato con confinamento. Qualora venga adottato il pascolamento senza confinamento, il personale addetto dovrà in ogni caso accompagnare continuamente gli animali al pascolo (pascolamento guidato).
- c) Il bestiame asciutto dovrà in ogni caso essere gestito con la tecnica del pascolo turnato con confinamento, al fine di una migliore utilizzazione dell'erba e di una riduzione dei danni meccanici al cotico.
- d) Dovrà essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree di pascolo che presentano danneggiamenti a causa del calpestio. Lo stazionamento degli animali nei pressi della stalla dovrà essere limitato allo stretto tempo necessario alle operazioni di mungitura. Le aree più soggette a degrado da calpestio dovranno essere escluse dal passaggio degli animali per permettere l'attecchimento dell'erba e la stabilizzazione del terreno.
- e) Fatte salve situazioni di pericolo legate a condizioni meteoriche estreme o ad attacchi da parte di grandi carnivori, è da evitare la stabulazione notturna all'interno della stalla. La stabulazione notturna del bestiame dovrà prevedere la turnazione su almeno 3 parcelle, correttamente dimensionate per ridurre i danni da calpestio ed il sovraccarico di nutrienti, e non dovrà interessare la stessa parcella per oltre 7 giorni consecutivi. La stabulazione notturna potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (ad esempio rododendro), evitando in ogni caso l'eccessivo concentramento degli animali in aree pendenti soggette a fenomeni erosivi superficiali.
- f) Dovrà essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (*Rumex* spp., *Urtica* spp., *Senecio* spp., *Deschampsia cespitosa*) attuando un pascolamento veloce.
- g) Il bestiame non andrà trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 5 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito del latte o per altre attività. In queste aree andrà comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura dell'affittuario. In presenza di staccionate che delimitano i fabbricati, il bestiame andrà tenuto sempre all'esterno di esse.
- h) Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito esclusivamente all'interno delle aree indicate nel piano di assestamento dei beni silvo-pastorali della Comunità. Non potrà essere effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e dove sia vietato il pascolamento in forza di previsioni a tutela dei corpi idrici.
- i) Dovranno essere escluse dal pascolamento, anche attraverso idonea recinzione, le aree umide e paludose.
- j) La Comunità si riserva la facoltà di predisporre un piano di pascolamento per la gestione razionale della risorsa foraggera in alpeggio, a cui l'affittuario si impegna a dare applicazione.

art. 11 – Contenimento e gestione della flora infestante

Gli interventi ordinari di manutenzione dei pascoli, ed in particolare le operazioni di contenimento meccanico della flora infestante, saranno a carico dell'affittuario. La tipologia, la quantità e la localizzazione degli interventi verranno concordate tra l'affittuario e la Comunità nel verbale annuale di consegna della malga. Potrà essere definito, a carico della Comunità, un piano di contenimento e gestione della flora infestante per la durata del contratto di affitto, a cui l'affittuario si impegna a dare applicazione.

Le aree invase da specie nitrofile (*Rumex* spp., *Urtica* spp., *Senecio* spp., *Deschampsia cespitosa*) e da altre specie erbacee infestanti dovranno essere sfalciate prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio. Dovranno essere previsti almeno n. 2 tagli, da effettuarsi entro la fine di luglio ed a partire dalla prima settimana di monticazione. Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Il contenimento della *Deschampsia cespitosa* potrà avvenire, a bassi livelli di infestazione, attraverso la rimozione meccanica dei cespi con l'ausilio del piccone o con l'impiego di un mini escavatore. Ad elevati livelli di infestazione, qualora l'orografia del suolo lo permetta, potrà essere effettuata la rasatura con l'impiego della martellante, evitando le situazioni di dorsale o soggette a fenomeni di erosione. La rasatura dovrà essere praticata in ogni caso prima della fioritura e ripetuta per più anni sulla stessa superficie. Nelle aree infestate dovrà essere praticato il pascolo forzato e precoce, anche attraverso l'impiego di equini, avendo cura di non danneggiare il cotico.

Il contenimento meccanico del rododendro e di altre specie arbustive rientra tra gli interventi ordinari di manutenzione dei pascoli. Le operazioni di taglio e/o trinciatura dovranno essere eseguite a mosaico su piccole superfici e verranno concentrate su aree a grado di infestazione da basso a medio (fino al 70% di copertura). Nel caso di impiego di martellante o fresa forestale, dovranno essere evitate le situazioni di dorsale o soggette a fenomeni di erosione. I residui vegetativi risultanti dagli interventi dovranno essere allontanati dalla superficie trattata.

In fase di redazione del verbale di consegna della malga, verranno concordati tra l'affittuario e la Comunità anche gli interventi di taglio del novellame di abete rosso e di altre specie arboree invadenti il pascolo, al fine di mantenere il più possibile netto il confine tra superfici boscate e pascolo.

Qualora si renda necessario l'impiego di semente nella manutenzione ordinaria del pascolo (rinverdimento di piccole porzioni di pascolo danneggiate da calpestio, semina su aree soggette ad intervento con martellante o fresa forestale, etc.), l'affittuario si impegna ad utilizzare materiale di propagazione autoctono idoneo alle condizioni stagionali, avendo cura di escludere dal pascolamento le superfici seminate fino alla piena ricostituzione del cotico.

art. 12 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Lo stoccaggio e lo spargimento delle deiezioni prodotte in malga saranno finalizzati alla concimazione organica del pascolo, secondo le modalità concordate nell'annuale verbale di consegna della malga, nel rispetto delle prescrizioni fornite dall'Autorità Forestale e delle norme vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni.

- a) Non è possibile asportare dalla malga gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga.
- b) L'eventuale accumulo temporaneo di letame su suolo agrario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nella salvaguardia della nettezza e del decoro degli spazi aperti e di quelli contigui alle strutture della malga.
- c) Gli effluenti zootecnici prodotti ed accumulati in malga dovranno essere, di norma, distribuiti sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna della malga ed in accordo con l'Autorità Forestale competente. Dovranno essere privilegiati i settori del pascolo più bisognosi di miglioramento (pascoli magri), secondo il principio della rotazione ed evitando la concimazione ripetuta negli anni sulle stesse superfici.
- d) In fase di spandimento, si dovrà evitare di accumulare gli effluenti in uno strato troppo abbondante, avendo cura di distribuirli omogeneamente su tutta la superficie interessata. Dovranno inoltre essere escluse dallo spandimento superfici eccessivamente pendenti, al fine di evitare fenomeni di scorrimento superficiale.
- e) Il quantitativo di liquame massimo spandibile sul pascolo è fissato in 15 metri cubi per ettaro e anno, quello di letame in 10 metri cubi per ettaro e anno. È da considerarsi buona pratica la diluizione del liquame con acqua, in rapporto di almeno 0,25 unità di acqua per 1 unità di liquame.
- f) Dovranno essere esclusi dallo spandimento i pascoli ad elevata presenza di *Deschampsia cespitosa* nonché le aree invase da vegetazione nitrofila.
- g) Dovranno essere escluse dallo spandimento tutte le zone umide e le aree dove sia vietato lo spandimento in forza di previsioni a tutela dei corpi idrici, con particolare riferimento alle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili, come individuate dalla Carta delle Risorse Idriche del P.U.P..
- h) Nelle aree interessate dalla stabulazione notturna e dallo stazionamento prolungato degli animali, si dovrà provvedere allo spargimento degli escrementi accumulati sulla superficie (ad esempio attraverso strigliatura superficiale).
- i) Non è ammesso l'uso di concimi minerali.
- j) È ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

art. 13 – Integrazioni alimentari

Non è ammesso in malga l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali (ad esempio unifeed).

Non è ammesso in malga l'uso di foraggi fermentati (insilati di erba, di mais, etc.). L'eventuale impiego di foraggi secchi dovrà essere limitato alle prime 2 settimane di monticazione per favorire il graduale adattamento degli animali all'alimentazione a verde e potrà avvenire in situazioni di emergenza, legate ad esempio a condizioni meteoriche estreme o ad attacchi da parte di grandi carnivori.

Sarà possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) in quantità non superiore al 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca. La tipologia ed i quantitativi (kg/capo/die) di mangimi somministrabili verranno indicati nel verbale annuale di consegna della malga sulla base del livello produttivo degli animali monticati. In ogni caso, non potrà essere superato il quantitativo di 4,5 kg di mangime per capo e giorno.

art. 14 – Verifiche da parte della Comunità

In qualunque momento del periodo contrattuale la Comunità potrà verificare, tramite un proprio dipendente o amministratore, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affittuario della malga, anche senza preavviso all'affittuario e senza necessità di contraddittorio.

art. 15 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio di ciascuna stagione di alpeggio la Comunità (rappresentata da un dipendente o un amministratore), in contraddittorio con l'affittuario, redigerà un verbale di consegna della malga. Dal verbale di consegna dovranno risultare:

- le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione;
- le principali attività di manutenzione a carico dell'affittuario da realizzare nel corso della relativa stagione di alpeggio;
- il dettaglio delle prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- altre situazioni ed informazioni che le parti riterranno opportuno evidenziare.

Alla fine di ciascuna stagione di alpeggio la Comunità (rappresentata da un dipendente o un amministratore), in contraddittorio con l'affittuario, redigerà un verbale di riconsegna della malga. Dal verbale di riconsegna dovranno risultare:

- le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione;
- l'adempimento delle attività specificamente indicate nel verbale di consegna;
- altre situazioni ed informazioni che le parti riterranno opportuno evidenziare.

TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

art. 16 – Inadempienze e penalità

L'affittuario sarà direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto dal presente disciplinare, sia per la violazione delle norme vigenti, incluse quelle di Polizia Forestale e Veterinaria.

Sussiste la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle disposizioni del presente disciplinare saranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità, con escussione dalla cauzione presentata dall'affittuario.

- 10,00 € al giorno per ogni u.b.a alpeggiata in più o in meno rispetto alle tolleranze indicate nel contratto di affitto;
- 300,00 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 – Oneri particolari a carico dell'affittuario, ivi compreso il rinvio alle disposizioni del contratto di affitto;
- 300,000 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 10 – Gestione degli animali al pascolo;

- 400,000 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 – Contenimento e gestione della flora infestante;
- 400,000 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 12 – Concimazione e gestione delle deiezioni;
- 200,000 € per ogni singolo episodio che comporti la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 13 – Integrazioni alimentari.

art. 17 – Risoluzione anticipata

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che l'affittuario eserciti l'affitto in difformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel contratto di affitto e nel presente disciplinare, la Comunità inviterà l'affittuario al rispetto delle suddette disposizioni e prescrizioni entro un dato termine. In caso di perdurante inottemperanza, la Comunità procederà alla risoluzione del contratto di affitto fatta salva l'eventuale azione in sede giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni derivati alla Comunità per tali inottemperanze.

La Comunità si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei beni oggetto dell'affitto e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto è stato stipulato. L'accertamento di anomalie in tal senso può determinare, a insindacabile giudizio della Comunità, la revoca dell'affitto.

art. 18 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare in merito a recesso dell'affittuario, subaffitto, innovazioni e manutenzioni, responsabilità e assicurazione per la R.C., canone di affitto e cauzione, clausole risolutive espresse (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile), si rinvia al contratto di affitto della malga.